

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative primarie e secondarie disciplinanti la regolazione

1. Il presente testo denominato “Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi” reca la disciplina integrativa e di dettaglio del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche, di seguito indicato “ordinamento delle autonomie locali”, e dallo statuto comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini di una trasparente comprensione di alcuni termini ricorrenti nel presente testo unificato, si assumono le seguenti definizioni:
- a) organi: sono i soggetti titolari di un rapporto non giuridico esprimente solo la relazione interna (organizzatoria tra titolari o preposti dell’ufficio o dell’organo e l’ente). Sono soggetti immedesimati nell’ente, titolari del rapporto organico, la cui volontà ha rilevanza esterna e questa è diretta all’esercizio di una pubblica potestà;
 - b) amministratori: sono il sindaco, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i consiglieri circoscrizionali;
 - c) decentralmento: è una formula organizzatoria consistente nell’attribuzione di compiti e poteri ad organi diversi da quello o quelli centrali: esso favorisce lo sviluppo delle autonomie locali garantendo una maggiore efficacia ed incisività dell’azione amministrativa;
 - d) ufficio: è il complesso organizzato di sfere di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi, rivolto all’espletamento di una attività strumentale tale da consentire all’organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente;
 - e) funzioni: sono gli strumenti mediante i quali si realizza l’organizzazione della pubblica amministrazione all’interno di servizi pubblici. In questo senso possono distinguersi in funzioni finali, strumentali e di supporto;
 - f) delega: la delega di poteri pubblici comporta il trasferimento dell’esercizio del potere da un’organo ad un’altro o da un soggetto ad un’altro soggetto. Trasferimento dell’esercizio della competenza si ha con la vocazione, delega del potere, sostituzione, nel compimento di atti vincolanti;
 - g) associazione di funzioni: si ha nel caso in cui pubbliche funzioni vengono esercitate di fatto tra più soggetti giuridici.

Art. 3 – Principi e finalità della regolazione

1. Le disposizioni del presente testo unificato disciplinano, in via generale, l’intera attività degli organi comunali, dei soggetti di decentralmento e dei titolari di funzione amministrativa preposti al funzionamento organizzativo dell’intera macchina comunale secondo i principi di snellimento, di semplificazione e di economicità previsti dalle norme regolanti la specifica materia.